



100ATI

Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino
1924-2024

Un Secolo
di storia,
di sfide e
di successi.

Bollettino

A cura dell'
**Ordine
degli Avvocati
del Cantone
Ticino**



66

**Dicembre
2024**



PAGANINI SOFTWARE

per Studi Legali e Notarili

All-in-One

Alte prestazioni. Costi contenuti. Grande affidabilità.

Non forniamo solo software ma mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza maturata in diversi anni a stretto contatto con i clienti.

Provvediamo all'avviamento, all'istruzione, al supporto.

Versioni e canone annuo di Licenza + Software Update:

- Free, senza alcun costo, per avvocato singolo
- Lite, essenziale ed immediata, costo per 2 utenti: CHF 1.000.- + Iva
- Professional, tutto sotto controllo, costo per 2 utenti: CHF 1.750.- + Iva
- Advanced, il top dell'efficienza, costo per 2 utenti: CHF 2.000.- + Iva
25 utenti: CHF 5.000.- + Iva

Per ogni utente aggiuntivo da CHF 100.- ai CHF 200.- + Iva a seconda della versione.

Nr 5 ore avviamento e istruzione senza costi.

www.paganinisoftware.ch



Apprendimento immediato



AI -work in progress



Multi-language



Cross-Platform

Sommario

Presentazione del nuovo logo OATI	3
Discorso del Presidente OATI	5
Discorso del Sindaco della Città di Locarno, Nicola Pini	7
Discorso del Consigliere di Stato Norman Gobbi	9
Ringraziamenti	11
Norme relative all'avvocatura ed all'Ordine degli Avvocati nella Repubblica e Cantone del Ticino: abbozzo di una breve traccia cronologica - II	13
Resoconto attività CDavv 2024	27
Varia Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati	29
Impressum	40

Presentazione del nuovo logo OATI

Sacha Di Poi
Hiris sarl

L'idea di rivisitare il logo dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino è nata dall'occasione per i festeggiamenti per il centenario dell'Ordine.

Partendo dal concetto di voler utilizzare un codice legato al centenario e non a simboli eccessivamente utilizzati nella professione come la bilancia, è stato disegnato un carattere moderno e lineare creato appositamente per l'occasione, oltre alle 4 lettere dell'acronimo OATI è stato poi aggiunto il numero 100 in modo da sottolineare questa ricorrenza storica fondendo i due elementi, diventando quindi 100ATI, con la colorazione dorata pensata per enfatizzare in maniera più marcata l'importanza dell'evento.

Il logo 2024 (100ATI) è stato inoltre pensato per evolversi e, a partire dal 2025, ritornare semplicemente OATI, pur mantenendo la O iniziale di una colorazione dorata, come segno di riconoscimento a richiamare l'importante traguardo raggiunto.



Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino

Discorso del Presidente OATI

Avv. Andrea Lenzin
Presidente OATI

Cento anni di storia, di sfide e di successi. È lo slogan con cui abbiamo voluto accompagnare i festeggiamenti del primo secolo di vita del nostro Ordine.

Un secolo, innanzitutto, di storia. Veder scorrere sullo schermo solo alcune delle tappe che hanno segnato direttamente o indirettamente questi ultimi cento anni della storia del nostro Cantone ci lascia un vago senso di vertigine, eppure restituisce un quadro solo approssimativo di tutto ciò che è cambiato in questi cento anni nella nostra società e nel nostro vivere quotidiano. Cambiamenti che non hanno risparmiato la nostra professione, al contrario. La progressiva densificazione normativa del nostro ordinamento giuridico ha reso sempre più complessa la materia con cui l'avvocato è chiamato a confrontarsi quotidianamente. La formazione continua e un certo grado di specializzazione sono diventati requisiti sempre più importanti per garantire ai nostri servizi la necessaria qualità, efficacia ed affidabilità.

Sono cambiati profondamente gli strumenti con cui lavoriamo e comunichiamo: dalla scrittura manuale siamo passati alla dattilografia su base rigorosamente stenografica, poi alla videoscrittura meccanizzata e infine ai sistemi di elaborazione di testo su base digitale. Dalla comunicazione epistolare, i cui ritmi di risposta usuali raggiungevano tranquillamente la settimana, siamo passati alla posta elettronica, che ci impone tempi di reazione – se va bene – di qualche ora. L'invio postale di atti giudiziari non di rado voluminosi e po-

derosi verrà tra pochi anni obbligatoriamente rimpiazzato dalla trasmissione elettronica di file digitali più o meno compressi. Infine, per il nostro lavoro di ricerca e approfondimento disponiamo di strumenti e di una quantità di dati e informazioni che i Colleghi fondatori del nostro Ordine non potevano neppure lontanamente immaginare.

Percorrere i cento anni della storia del nostro Ordine è tuttavia un esercizio molto più utile per verificare in cosa il mestiere di avvocato è invece rimasto sostanzialmente uguale.

È nell'attualità del nostro passato che dobbiamo cercare e trovare la nostra identità.

E cento anni fa, il nostro mestiere aveva la stessa, identica funzione che siamo chiamati ad assolvere oggi.

La nozione di garanti dello Stato di diritto non è una formula vuota e un po' pomposa con cui attribuirci improbabili privilegi. Né deve spaventare chi, come un Collega con cui un giorno ho avuto occasione di scambiare qualche opinione sul tema, intravede già nel solo termine "garante" un qualche onere di responsabilità giudizialmente escutibile.

Essere garanti dello stato di diritto significa semplicemente permettere l'accesso alla giustizia a chi lo chiede, tutelare il diritto alla difesa e vegliare al rispetto del diritto a un giusto ed equo processo. Obiettivi che da sempre determinano e condizionano la nostra professione e ne fanno una vera e propria pietra angolare di qualsiasi società civile. L'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, oggi come cento anni fa, è lo strumento corporativo chiamato ad assistere e tutelare i propri membri nello svolgimento di questa fondamentale funzione sociale.

Oltre che di storia, il nostro slogan parla di sfide e di successi. Accorparli potrebbe dare

l'impressione che ogni sfida che abbiamo affrontato in questi cento anni sia stata coronata da successo; sappiamo tutti che, purtroppo o per fortuna, non è così. Chi tra voi pratica il contenzioso, poco importa se penale o civile, sa che – almeno di regola – al proprio successo corrisponde l'insuccesso del collega di controparte, e non sempre abbiamo la fortuna di avere il cliente che siede dalla parte della ragione.

Avrete riconosciuto il commento musicale che ha sottolineato l'incipit del nostro video celebrativo – una scelta suggerita dalla Collega di Consiglio che mi ha preceduto alla Presidenza, Sarah Stadler, un'opera musicale che non solo è perfetta nel porre in risalto la solennità della ricorrenza, ma soprattutto perché mi dà un assist formidabile per parlarvi stasera di ciò che spesso separa una sfida da un successo.

Si trattava dell'introduzione dei Carmina Burana del compositore tedesco Carl Orff, il cui titolo è "Fortuna Imperatrix Mundi" – la sorte imperatrice del mondo. Il suo testo spiega come la sorte da favorevole possa diventare avversa, e come essa comandi su qualunque altro elemento.

Questa sera, in cui abbiamo la fortuna di festeggiare il centesimo compleanno del nostro Ordine professionale, tributare il giusto rispetto e la giusta riconoscenza alla buona sorte quale ingrediente imprescindibile di qualsiasi successo mi è quindi parso particolarmente doveroso.

Pensate a quante cause, quanti processi in cui avete investito tutta la vostra abilità e conoscenza sono stati vinti (peggio, peggio) per ragioni che sfuggivano totalmente al vostro controllo: un teste affetto da un'improvvisa, inspiegabile amnesia; un imprevedibile capovolgimento della giurisprudenza del Tribunale Federale, o ancor più banalmente, l'umore tetro di un Giudice che in una brutta giornata

sceglie di esercitare in modo inaspettatamente deciso e imprevedibile il proprio potere di apprezzamento. Sono tutti fattori potenzialmente decisivi sui quali non esercitiamo alcun potere, e che possono determinare la sorte della nostra causa.

Proprio la sorte evocata dai Carmina Burana ha voluto che durante le vacanze estive, mentre leggevo un romanzo di Gianrico Carofiglio, incappassi in un passaggio che tratta del giusto tributo da riconoscere alla sorte, con parole evidentemente molto più chiare e incisive delle mie. Prima di chiudere permettetemi di leggere queste brevi parole:

"Chi narra di sé e dei propri successi, riferisce i fatti come una successione ordinata verso un esito necessario. Ma non è mai così. Anche quando siamo molto bravi in qualcosa: un lavoro o altro. Spesso scorriamo ciò che è andato storto, o lo attribuiamo alla sfortuna o a qualsiasi causa purché diversa da noi, e di ciò che è andato bene, comunque ristrutturiamo il resoconto e ridefiniamo il significato. Eliminiamo i dubbi, i passi falsi, le piccole meschinità, le ragioni inconfessabili, i tentativi non riusciti, le intenzioni sbagliate che solo per caso si sono concluse nel modo giusto, i successi preterintenzionali, gli effetti collaterali che diventano vittorie".

È su queste parole che questa sera vi invito a brindare insieme non solo ai successi di questi primi cento anni di storia del nostro Ordine, ma anche alla sorte propizia che li ha resi possibili premiando l'impegno e la passione che quotidianamente mettiamo nel mestiere di avvocato.

Discorso del sindaco della Città di Locarno

Nicola Pini

Signor Presidente, Signore e Signori membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Signor Consigliere di Stato e Signora Direttrice della Divisione della Giustizia, Autorità giudiziarie di ogni livello, Signore e Signori Avvocati,

è un piacere e un onore portare il saluto della Città di Locarno a questa importante celebrazione, quella dei 100 anni dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, che Locarno è oltremodo fiera di ospitare. Grazie per averci scelto per festeggiare questa ricorrenza. Il caso vuole che a pronunciare questo saluto iniziale sia probabilmente il primo – o uno dei primi – Sindaci di un Municipio di Locarno senza alcun avvocato – e alcun giurista – al suo interno. E se questo può essere forse un vantaggio, dall'altro è proprio quando non hai più una cosa che ti rendi conto di quanto sia importante. E, lo ammetto, è effettivamente così. Per fortuna c'è almeno il Segretario comunale!

E non lo dico solo per piaggeria. Con mia moglie abbiamo scelto Atticus quale secondo nome del nostro primo figlio Furio. Il riferimento è ad Atticus Finch, protagonista del libro di Harper Lee "Il buio oltre la siepe". E visto che Locarno è anche Città del Cinema – con il Festival, con il Palacinema, con la scelta di fare dell'audiovisivo un progetto strategico di sviluppo culturale, sociale ed economico – non posso fare a meno di citare l'interpretazione di Gregory Peck nella trasposizione cinematografica del 1962. Atticus Finch, vedovo e padre di due figli, è un avvocato di

Maycomb, cittadina immaginaria dell'Alabama degli anni Trenta, dotato di un forte senso della morale e della giustizia, che difendendo Tom Robinson, un uomo nero ingiustamente accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza bianca (in realtà era stato il padre della ragazza), espone se stesso e la sua famiglia all'ira, all'odio e alla violenza della comunità in cui vivono. Per senso della giustizia, per il rispetto della legge e per il primato del diritto, anche quando è difficile farlo. Soprattutto quando è difficile farlo.

Questo il messaggio che desideravamo trasmettere a nostro figlio. E questa è l'importanza che ancora oggi rivestono gli avvocati, specie a fronte di ondate di giustizialismo e richieste di esemplarità e rapidità delle condanne, alle quali bisogna rispondere con rigore, lucidità, tesi, argomenti, conoscenza e coscienza del diritto e dello stato di diritto. È importante anche nelle Istituzioni: vedo alcuni colleghi Gran Consiglieri e penso alle difficoltà che incontrano a volte, nel difenderlo, quel primato del diritto. In questo senso l'Ordine degli Avvocati non deve temere di farsi sentire nelle discussioni anche politiche, come altre professioni fanno peraltro in maniera strutturata e sistematica, al servizio – e riprendo il motto dell'OATI – certo dell'avvocatura, ma anche e soprattutto del diritto e della giustizia. Visto che competenza ed esperienza nel come viene applicata e interpretata la legge l'avete, non lesinate nell'esprimere la vostra opinione a chi le leggi le crea.

Concludo nel ricordare un altro centenario, quello che commemoreremo l'anno prossimo qui a Locarno, relativo agli accordi che, discussi nella nostra città nell'ottobre del 1925, furono firmati a Londra il primo dicembre di quello stesso anno. Un centenario estremamente legato a quello che festeggiamo questa sera, perché oltre a essere all'origine

di un nuovo clima di fiducia tra gli Stati e a garantire la pace in Europa per una decina di anni, oltre a cercare di superare la distinzione tra vincitori e vinti per sviluppare un progetto d'intesa comune, il Patto di Locarno ha soprattutto sancito che la mediazione dei conflitti è da ricercare nel diritto internazionale e nell'arbitrato.

Questo è, infondo, l'esprit de Locarno. Un approccio che va ribadito e riaffermato ancora oggi, e di cui voi – permettetemi di dirlo – siete i primi ambasciatori.

Buon lavoro a voi, per la giustizia e il diritto.

Discorso del Consigliere di Stato

Norman Gobbi
Vicepresidente Consigliere di Stato e
Direttore Dipartimento delle istituzioni

Con piacere porto il mio saluto personale e quello a nome del Governo cantonale a questa serata di gala che vuole sottolineare i 100 anni di attività del vostro Ordine. Non mi soffermo sul significato storico di questi vostri 100 anni, che vi hanno visti protagonisti come Ordine della crescita e dello sviluppo socio-economico del nostro Cantone, promuovendo tra le altre cose, la dignità e l'esercizio corretto della professione, come pure la tutela degli interessi dell'avvocatura quale componente essenziale dello Stato di diritto ma anche prestando concorso alle Autorità per le questioni della giustizia.

Colgo tuttavia l'occasione di questo vostro invito per sottolineare due aspetti che mi stanno particolarmente a cuore in questo particolare momento.

Le nostre istituzioni in generale godono di buona salute e la cittadinanza sa di vivere in uno Stato sano. Sa che la giustizia fa rispettare le leggi. Sa che la politica cerca con i mezzi a disposizione di essere propositiva e di trovare soluzioni a favore dei cittadini a problemi sempre più complessi. Siamo però in un momento in cui tutto sembra andare male, tutto storto. Il motto sembra essere quello del ciclista Gino Bartali: *"L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare"*. Sono in molti che seguono questo motto creando cacofonia e gettando discordia. È per questo che ritengo doveroso che ognuno si impegni – nel proprio specifico campo – a tenere toni moderati, ad attenersi ai fatti

e a impegnarsi nel contribuire a migliorare le cose. A nulla serve una critica fine a sé stessa, senza proposte.

Il secondo aspetto che voglio sottolineare è quello della collaborazione. Non è un caso che lo faccia in questa sede, perché proprio il vostro Ordine – come disposto dalla Legge sull'avvocatura, ma anche menzionato nei vostri statuti – si è contraddistinto da sempre nell'azione collaborativa con lo Stato e per esso il Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia, competenti per i temi legati all'amministrazione della giustizia. Ricordo in particolare l'ultimo fattivo esempio e cioè quanto fatto assieme – purtroppo senza successo – a sostegno di quella che è stata definita (impropriamente) la Cittadella della Giustizia.

Senza voler ripercorrere cento anni di storia e il supporto essenziale dell'Ordine allo Stato nelle questioni della giustizia, perché staremmo qui ore, tengo a ringraziare l'Ordine cantonale che negli anni, per il tramite di tanti vostri membri, ha collaborato nei vari gruppi di lavoro, commissioni, consultazioni, formazioni, eccetera, portando dei validi contributi allo sviluppo e adeguamento del diritto e dell'organizzazione giudiziaria cantonale. Un contributo, certo, definito dalla Legge sull'avvocatura, ma non scontato da parte di professionisti impegnati lavorativamente, che quali membri dell'Ordine operano a titolo volontario, a beneficio infine della collettività. Vi giunga quindi la riconoscenza da parte delle Istituzioni, certi che la proficua collaborazione continuerà anche con i futuri membri che metteranno a disposizione dell'Ordine e nell'interesse pubblico, il loro tempo prezioso.

Un'ultima riflessione riguarda il futuro che è legato alla trasformazione digitale della giustizia col progetto nazionale Justitia 4.0 che imporrà ad avvocati e alle Autorità giudiziarie

la comunicazione elettronica nella giustizia. Anche qui, in un contesto di cambiamento epocale, come ben l'ha definito il Presidente dell'Ordine in un'intervista odierna, la parola collaborazione riveste un'importanza decisiva. *“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso e lavorare insieme è un successo”*, lo diceva Henry Ford. E solo insieme, possiamo affrontare con successo il cambiamento digitale che avverrà nei prossimi anni. Le premesse sono quindi date per la sfida che ci attende.

Concludo sottolineando il mio personale impegno, quello di Dipartimento e per esso della Divisione della giustizia, come pure quello del Governo, nel sostenere la vostra attività di ausiliari della giustizia, garanti dello Stato di diritto. Con un augurio affinché la competenza che dimostrate nell'agire quotidiano – e la giornata di formazione di ieri all'USI è stata un esempio dell'importanza della formazione – possa sempre contraddistinguere la vostra attività, in ogni ambito professionale a cui siete e o sarete chiamati a operare. È la miglior garanzia a difesa delle nostre Istituzioni.

Vi ringrazio.

Ringraziamenti

Il 27 ed il 28 settembre 2024 si sono svolti i festeggiamenti ufficiali dedicati ai 100 anni dalla costituzione dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino.

Il Consiglio dell'Ordine ringrazia in particolare il Comitato organizzatore composto dagli avv. Sarah Stadler, avv. Koko Ramella, avv. Clarissa David, avv. Damiano Pasquali e avv. Sara Pool, Segretaria generale dell'Ordine, per l'organizzazione dell'evento.

Uno speciale ringraziamento è riservato anche alla grafica, Cristina Orrù (Orrù Graphic Design) la quale ha curato l'aspetto grafico del gala che si è svolto sabato 28 settembre presso il Palacinema di Locarno, come pure della copertina di questo numero del nostro Bollettino, interamente dedicato a questo storico momento.

Il consiglio dell'Ordine ringrazia Sacha Di Poi di Hiris Sarl (Hiris.ch) per l'elaborazione del nuovo logo di OATI, per la realizzazione filmato e delle interviste, così come i past Presidenti che si sono messi gentilmente a disposizione per essere intervistati e meglio Avv. Brenno Brunoni, Avv. Diego Scacchi, Avv. Chiarella Rei Ferrari e avv. Niccolò Salvioni

Il Consiglio dell'Ordine ringrazia infine tutti coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti rendendo speciale e indimenticabile questo momento.

Il Consiglio dell'Ordine

Norme relative all'avvocatura ed all'Ordine degli Avvocati nella Repubblica e Cantone del Ticino: abbozzo di una breve traccia cronologica - II

Avv. Niccolò Salvioni
già Presidente OATI 2005-2007

Prologo: Raramente si ha l'opportunità di tornare sui propri pensieri elaborati quasi vent'anni fa, per riflettere sul percorso compiuto e proiettarsi verso il futuro. È sorprendente constatare come, in soli due decenni, il modo di lavorare sia profondamente cambiato e come questo continuerà a evolversi, influenzando in maniera significativa anche la professione

dell'avvocato. Questa esperienza offre una prospettiva privilegiata per sorvolare in poche pagine la trasformazione della nostra professione e prepara ad abbracciare le sfide future con rinnovato entusiasmo. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine all'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino per avermi offerto questa preziosa occasione di riflessione e crescita, da anni procrastinata.

Niccolò Salvioni, 16 novembre 2024

L'avvocatura è divenuta *libera professione* a seguito della codificazione delle norme giuridiche nello Stato Moderno, ordinato su base costituzionale. Le basi della giustizia moderna in Svizzera furono poste con la Costituzione Elvetica, introdotta il **1798**. In precedenza, tale carica pubblica era poco profilata e dalle caratteristiche solo genericamente definite¹.

Napoleone Bonaparte, nella lettera inviata il 10 dicembre 1802 ai 18 Cantoni della Repubblica Elvetica scrisse: *“la natura ha fatto del vostro Stato uno Stato federativo; non è da uomo saggio il volerla correggere”*².

- 1 Cfr. la voce *Avvocato* nel *Dizionario Storico della Svizzera*, Armando Dadò Editore, Locarno, 2001.
Per quanto concerne la Storia dell'avvocatura in Svizzera: cfr. René Pahud de Mortgages, Alain Prêtre *“Anwalts-geschichte der Schweiz, ein Grundriss”*, Schulthess, 1998, Zürich; ed in Ticino: Florian Davatz *“Die Rechtsanwaltschaft im Gebiete des Kantons Tessin”*; Diss. Recht, Zürich, 1947.
A titolo orientativo, in Italia, cfr a cura di Guido Alpa e Remo Danovi, *“Un progetto di ricerca sulla Storia dell'avvocatura”*, Il Mulino, Bologna, 2003; in Francia, cfr Lucien Karpik *“Les Avocats. Entre l'Etat, le public e le marché. XIIIe – XVe siècle”*, éd. Gallimard, Paris, 1995; in Europa e Nord America, in chiave politico-economica, cfr. Terence C. Halliday and Lucien Karpik (editors) *“Lawyers and the rise of western liberalism. Europe and North America from the Eighteenth to Twentieth Centuries”*, Clarendon Press Oxford, New York, 1997.
Nel Cantone Ticino, senza voler essere esaustivo, segnalo, relativamente alle particolarità dei procedimenti giudiziari penali –anche- precedenti l'Atto di mediazione, Elio Brunetti *“le parti nella fase pre-dibattimentale della procedura penale ticinese”* nel capitolo relativo alla nascita e l'evoluzione del Codice di Procedura Penale ticinese, Tipografia Novaprint, Dissertazione, San Gallo, 1995, mentre, relativamente alla procedura penale ticinese ottocentesca cfr. ne *“Un inquieto ricercare, Scritti offerti a Pio Caroni”*, a cura di Giorgio De Biasio, Aldo Foglia, Roy Garré e Stefano Manetti, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2004, i contributi di Luciano Giudici, *“Il Codice di Procedura penale Ticinese del 1816”*, pagg. 69 ss., e Stefano Bolla, *“Il matto, il Nestore e il veleno giuridico, diritto penale ticinese e follia nell'altro processo Scazziga (1891-1893)”*, pagg. 149 ss.
- 2 Cfr. William E. Rappard, *La Costituzione Federale Svizzera 1848 - 1948*, Arti Grafiche Carminati, Locarno, 1948, pag. 20.

Il susseguente Atto di mediazione del **19 febbraio 1803**, voluto da Napoleone, ha rappresentato per il Cantone Ticino e per la Confederazione l'inizio di una nuova era della giustizia, siccome diede per la prima volta ai Cantoni costituzioni scritte più liberali e democratiche, con riflessi anche sull'esercizio dell'avvocatura.

L'Atto di mediazione ha riconosciuto alla nostra terra dignità di Cantone facente parte, a pari diritti, della Confederazione: di conseguenza le furono garantite le competenze legislative autonome necessarie per fondare la propria Costituzione ed il proprio diritto materiale e procedurale, i cui meccanismi di applicazione, tramite il neonato potere giudiziario, necessitavano di una organizzazione *ex novo*.

L'inizio dell'indipendenza interna del Cantone per l'organizzazione della propria giustizia e del proprio diritto, costituzionale, civile e penale, parallelamente all'affrancamento dello Stato dalla giustizia religiosa, hanno rappresentato per il Cantone Ticino l'inizio di una epocale rivoluzione rispetto ai difficili periodi dei baliaggi.

La situazione nella quale si è venuto a trovare il Cantone Ticino all'inizio del diciottesimo secolo è dunque parificabile per intensità ai momenti in cui le antiche colonie dei grandi imperi hanno finalmente trovato la propria indipendenza, liberandosi dalla sudditanza al potere straniero. Il diritto di promulgare le proprie basi legali fondamentali, hanno permesso al Cantone Ticino di progressivamente evolvere quale Stato di diritto democratico moderno, fino alla Repubblica al contempo Cantone confederato oggi nota.

L'Atto di mediazione ha anche rappresentato per il Ticino e la Svizzera, l'inizio di un periodo di relativa quiete interna, necessaria a Napoleone

per i propri disegni imperiali continentali. Per garantire tale pace occorreva fornire alla cittadinanza una propria Giustizia funzionante, della quale la popolazione andasse fiera e cui prestasse rispetto. Per facilitare questo era necessario che vi fossero giuristi ed avvocati cogniti del diritto patrio che potessero e sapessero mediare i rapporti tra la società civile ed il potere giudiziario, a beneficio della sicurezza interna e dell'economia del Cantone e della Confederazione.

L'Atto di mediazione ha rappresentato, per il Ticino, la fine definitiva dell'asservimento unilaterale dei baliaggi ticinesi alla *Signoria svizzera* ed ai *balivi* (o "*Landfogti*"), sebbene quest'ultima carica fossa già stata abolita dalla precedente Costituzione elvetica del 1798.

È interessante rilevare che il termine balivo, dal francese "*bailli*" abbia derivazione latina da "*ballivus, advocatus*", con il significato di difensore, *avvocato* o *avogadro* e rappresentava il potere signorile dei cantoni confederati nei baliaggi comuni³. I balivi inviati a turno dai Cantoni sovrani nei baliaggi avevano anche funzione giudiziaria, unitamente ai *sindacatori*, che periodicamente giungevano in Ticino per rendere giustizia d'appello.

Come da un lato i balivi erano "avvocati" rappresentanti gli interessi dei cantoni sovrani sui baliaggi che godevano al contempo anche di potere giudiziario, dall'altro gli avvocati nei baliaggi non pare fossero particolarmente stimati. Spesso la loro attività – in vero poco attinente al diritto – consisteva nel trattare con il balivo il compenso destinato a quest'ultimo per potere ottenere ragione in una causa civile, oppure per l'assoluzione dell'accusato mediante una offerta di *accomodamento*, nel quale parte della multa andava a favore del balivo⁴.

3 Cfr. la voce Balivo nel *Dizionario Storico della Svizzera*, Armando Dadò Editore, Locarno, 2001.

4 Cfr. Giulio Rossi, Egidio Cometta, *Storia del Cantone Ticino*, Armando Dadò Editore, Locarno, 1980, pag. 153.

Hans Rudolf Schinz dal canto suo aveva rilevato che in Ticino “*i processi non vengono risolti rapidamente, ma anzi tirati per le lunghe, poiché molte persone vogliono approfittarne e perché questa passione è tipica degli italiani*”⁵. Emblematico è il caso della lite che ha visto coinvolti i Comuni di Airole e di Fusio relativamente al grosso alpe di Campolatorba, che pare essere durata circa tre secoli⁶.

Schinz si è inoltre lamentato della plethora di “*avvocati, patrocinatori, procuratori, consiglieri, notai e scrivani, il cui numero è assai maggiore del necessario*”⁷. Dal canto suo Karl Viktor Bonstetten aveva indicato che il baliaggio di Locarno, con 17'000 persone, contava 33 avvocati, vi si celebravano l'000 processi all'anno ed il tribunale registrava 2'000 citazioni: per il sindacatore si trattava di una vera e propria mania⁸. Il balivo di Locarno Johann Friedrich Leucht raccontava che nella regione il luccio veniva chiamato “*procuratore*” o “*avocatt*” proprio perché, come i suoi “*colleghi*” bipedi, è un predatore voracissimo...⁹.

Tra le decisioni fondamentali adottate dal Gran Consiglio agli inizi dell'Ottocento, considerato il nebuloso quadro istituzionale nel quale si muoveva l'esercizio dell'avvocatura nei baliaggi, v'è il Decreto del **14 maggio 1804** relativo all' “*Autorità, che conferisce la patente di avvocato, e requisiti per ottenerla*”.

Questo ha determinato il primo riconoscimento dell'esercizio della professione di avvocato nel Cantone secondo una concezione repubblicana e moderna dello Stato. Con tale decreto “*Considerando, che il buon ordine, ed il vantaggio della società esige, che sia provveduto alla soverchia facilità di ottenere patenti per l'esercizio dell'avvocatura. Considerando, che gli avvocati essendo destinati a difendere l'onore, la vita e la proprietà de' cittadini, ed a consigliarli e' loro dubbi, non devon' ignorare le leggi né patria, né comuni, né la maniera di applicarle*”¹⁰, è stato stabilito che la patente per l'esercizio dell'avvocatura veniva conferita dal Tribunale di Appello.

Questa prima ed originaria disposizione, emanata poco più di un anno dopo l'Atto di mediazione, ha visto lo Stato percepire immediatamente l'importanza di garantire la qualità degli avvocati, e dimostra quanto lo spirito di apertura del legislatore cantonale alle nuove concezioni democratiche dello Stato fosse grande. Infatti, riconoscendo l'importanza sociale della professione di avvocato, si è al contempo rispettata l'autonomia della professione, evitando interferenze sull'indipendenza da parte di forze esterne alla giustizia, attribuendo dunque al Tribunale di Appello, quale organo giudiziario supremo del Cantone, la competenza di conferire la patente.

5 Cfr. *Lo sguardo degli altri: l'immagine della Svizzera italiana nei viaggiatori del Settecento*, a cura di Renato Martinoni e Antonio Pelli, Salvioni Edizioni, Bellinzona, 2004, pag. 159.

6 Cfr. Giulio Rossi, Egidio Cometta, op. cit., pag. 155.

7 Renato Martinoni e Antonio Pelli, op. cit., pag. 159.

8 Renato Martinoni e Antonio Pelli, op. cit., pag. 156.

9 Renato Martinoni e Antonio Pelli, op. cit., pag. 159. Analogamente, nei circoli di Carona e del Ceresio, il luccio veniva anche chiamato “*Avucatèll*”, cfr. *Lessico della Svizzera Italiana*, vol. 1, Edito dal Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2004.

Relativamente all'immagine popolare dell'avvocato cfr. Stefano Bolla “*L'avvocato con gli stivali: Divagazioni sull'immagine dell'avvocato nella cultura popolare*”, in “*Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde*”, Band 10, 1988, pagg. 85-125.

10 Cfr. *Bollettino Ufficiale del Cantone Ticino*, Vol. I, dal 1803 a tutto il 1804, Tipografia Veladini e Comp., 1808 Lugano, pag. 165-166.

I problemi che affliggevano agli inizi dell'Ottocento i colleghi francesi, a seguito delle tendenze imperialiste di Napoleone sono emblematici di quanto nella patria stessa dell'illuminismo l'indipendenza della professione potesse rimanere oppressa.

Infatti, lo stesso Napoleone Bonaparte guardava agli avvocati con una certa diffidenza: se, da un lato, amava i giureconsulti, dall'altro, non apprezzava gli avvocati patrocinatori poiché li riteneva per la maggior parte contrari all'Impero. In una lettera scritta a Cambacérès, che aveva preparato un decreto che tendeva a re-istituire l'ordine degli avvocati francesi, Napoleone si era lamentato affermando che si trattava di un decreto assurdo poiché non lasciava alcuna possibilità di azione contro gli avvocati, aggiungendo: *“Ceux-ci ce sont des factieux, des artisans de crime et de trahison; tant que j'ai l'épée au côté de moi jamais je ne signerai un tel décret. Je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement.”*. Come si può notare, questo desiderio di taluni uomini politici fa spesso capolino nella storia.

Dal 1810 l'Ordine francese era stato messo in stato di schiavitù: il Registro dell'Ordine era proposto dal Primo presidente e dal Procuratore generale, assistiti da 6 avvocati anziani, ed era sottoposto per approvazione al Ministro di giustizia. Come se ciò non bastasse, l'avvocato neominato era tenuto a formulare, oltre alla promessa di obbedienza alle leggi dell'Impero, anche la promessa di fedeltà alla persona dell'Imperatore.

Mediante un'ordinanza del 1830, l'Ordine degli avvocati francese ritrovò nuovamente la propria libertà¹¹.

Ritornando al Ticino, il progressivo sviluppo di una ricca legislazione materiale (civile, penale e di esecuzione e fallimenti) e procedurale (procedura civile e penale) del Cantone, e l'approvazione della prima Costituzione cantonale del 1830 (la prima che il popolo ticinese ha potuto darsi liberamente¹²), ha determinato il fiorire di iniziative tendenti a diffondere maggiormente la conoscenza, la diffusione e la cultura del diritto. Fra queste va certamente annoverata la nascita il 1866 del *“Repertorio di Giurisprudenza Patria Forense ed Amministrativa”*, curato dall'avv. G. B. Meschini ed edito inizialmente a Lugano dalla *Tipografia del Repubblicano*.

Il 1° giugno 1843, contestualmente all'approvazione del primo Codice di Procedura Civile cantonale, sono state emanate le prime norme che regolavano taluni doveri ed aspetti attinenti agli avvocati, in particolare: il dovere di non assumere cause destituite da ragione; come procedere in caso di controversie sulle competenze dell'avvocato; la responsabilità dell'avvocato; il gratuito patrocinio e da ultimo l'attribuzione di competenza disciplinare del Tribunale di Appello¹³.

Di rilievo è la prima normativa relativa al patrocinio di persone che *“per la loro miseria non potessero supplire alle spese della lite”*. Infatti, l'avvocato designato ad assistere gratuitamente la parte indigente *“... non può recusarsi senza un motivo legittimo, quando non fosse già incaricato di due destinazioni gratuite in cause contemporaneamente pendenti.”*¹⁴.

11 Albert Brunois, *Nous, Les Avocats*, Plon, Paris, 1958, pag. 171.

12 Cfr. Avv. Arnaldo Bolla, *La costituzione ticinese del 1830*, Repertorio di Giurisprudenza Patria, 1930, pubblicato il 1900 dalla Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 403.

13 Cfr. artt. 579 – 386 del Codice di Procedura Civile del 1° giugno 1843, pubblicato il 1894 dalla Tipografia Eredi Fabrizio Traversa, Mendrisio.

14 Cfr. art. 583 del Codice di Procedura Civile del 1° giugno 1843.

Il Codice di Procedura Civile del **4 maggio 1899**¹⁵ riprenderà sostanzialmente le precedenti norme relative agli avvocati, semplificandole, ed introducendo, quale novità relativamente all'*assistenza giudiziaria*, una indennità dallo Stato a favore del difensore d'ufficio, "*a norma di speciale tariffa*"¹⁶.

È interessante rilevare che nel Codice di Procedura Civile del 1899 non è stata adottata la proposta formulata nel disegno di legge rassegnato 10 aprile 1897 dall'avv. Brenno Bertoni al Consiglio di Stato secondo cui "*Gli avvocati nell'esercizio delle loro funzioni sono agenti dell'amministrazione della giustizia.*"¹⁷.

Il **9 dicembre 1855**, il Gran Consiglio ha approvato la *Legge sull'esercizio dell'avvocatura* (oltre a quella sugli *alunniati giudiziari*) nel Cantone, nella quale si ribadivano le competenze del Tribunale di Appello e venivano precisati i requisiti minimi per potere ottenere la patente, abrogando al contempo la legge originaria del 14 maggio 1804¹⁸. Contestualmente a tali leggi, il 13 novembre 1899 il Tribunale di Appello ha

emanato il *Regolamento per gli esami di ammissione all'esercizio dell'avvocatura*¹⁹.

Mediante decreto legislativo del **3 dicembre 1856** il Cantone ha approvato la "*tariffa giudiziaria in materia civile*", la quale regolava nel dettaglio le tariffe da applicare non solo all'attività dei Giudici ma anche degli avvocati. La tariffa era complessa, variando da oraria (fr. 3 sino ad un ora di tempo, sino a due fr. 5 e per maggior tempo fr. 7) alla quantità di pagine documenti da leggere (fr. 2 fino a 12 pagine, fr. 4 oltre 12 pagine) ed ogni tipologia di atto aveva il suo costo²⁰.

Il **7 novembre 1907**, mediante l'introduzione del decreto legislativo concernente *L'esercizio delle arti liberali nel Cantone*, sono state stabilite le necessarie basi scolastiche ed accademiche per potere essere ammesso al libero esercizio della professione di avvocato nel Cantone²¹.

Con la revisione della Legge organica Giudiziaria del **24 novembre 1910** è stato istituito un *Consiglio di Disciplina*, al quale sono sottoposti gli avvocati nell'esercizio delle loro mansioni²².

15 Cfr. artt. 368 – 371 del Codice di procedura Civile del 5 maggio 1899, Tipografia e Litografia Cantonale, Bellinzona.

16 Cfr. artt. 371 del Codice di procedura Civile del 5 maggio 1899.

17 Cfr. art. 397 del *Progetto Codice di Procedura Civile* rassegnato dall'avv. Brenno Bertoni al Consiglio di Stato, 10 aprile 1887, pag. 94 ad art. 397, Tip. e Lit. El. Colombi e C., Bellinzona, 1897.

18 Cfr. BU 1855, pag. 362.

19 Cfr. BU 1899, pag. 1673 -1675. Tale Regolamento verrà sostituito dai Regolamenti sull'ammissione all'esercizio dell'avvocatura nel Cantone Ticino del 9 dicembre 1926 e dell'11 luglio 1942. Quest'ultimo verrà poi abrogato il 1° giugno 1985, in occasione dell'entrata in vigore della Legge sull'avvocatura (LAvv) del 15 marzo 1983, la quale, all'art. 49 vLAvv, ha conferito al Tribunale di Appello la competenza di emanare il Regolamento di applicazione della LAvv. Quest'ultimo Regolamento è stato approvato il 21 settembre 1984 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1985, per essere in seguito oggetto di revisione il 28 ottobre 2002, con effetto a partire dall'8 novembre 2002.

20 Cfr. *Nuova raccolta Generale delle Leggi, decreti e Convenzioni a tutto il 1864 in vigore nel cantone Ticino*, Tipografia e Litografia cantonale, Lugano, 1865, pag. 181 ss.

21 Cfr. "*Norme sulla professione dell'avvocato nel Cantone Ticino*", omonimo opuscolo pubblicato dall'ordine degli avvocati del Cantone Ticino il marzo 1939, edizioni Carminati, Locarno, pag. 37 ss.

22 Cfr. Prefazione del giudice federale dott. Plinio Bolla delle "*Norme sulla professione dell'avvocato nel Cantone Ticino*", omonimo opuscolo pubblicato dall'ordine degli avvocati del Cantone Ticino il marzo 1939, edizioni Carminati, Locarno, pag. 10.

È per la prima volta con l'adozione del Codice di Procedura Civile ticinese del **24 giugno 1924**²³ che il Gran Consiglio ha prescritto l'iscrizione nell'Albo, tenuto dal Tribunale di Appello, per esercitare le funzioni d'avvocato, stabilendo inoltre che *“gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine degli Avvocati”*, con statuti da approvarsi dal Consiglio di Stato²⁴. In tale data è stato anche istituito un *Consiglio dell'Ordine*, composto del Presidente, del Vicepresidente e di tre membri, ed il *Consiglio di disciplina forense*, composto del presidente, del vicepresidente e di due magistrati dell'ordine giudiziario da designarsi dal Gran Consiglio, con competenze disciplinari e relative alle contestazioni sugli onorari²⁵.

Relativamente all'istituzione del *Consiglio di disciplina forense*, tale iniziativa sembra essere stata inizialmente recepita con un certo scetticismo dal direttore del Repertorio di Giurisprudenza Patria, avv. Stefano Gabuzzi, il quale l'ha così commentata: *“Non si può*

*negare, che questo regolamento è abbastanza singolare ed è abbastanza difficile il predire quale ne sarà il risultato. È dubbio se ne esistesse il bisogno, la nostra conoscenza della vita del foro del nostro Cantone permettendoci di affermare, che le contestazioni fra avvocato e cliente non furono frequenti né gravi.”*²⁶. Va forse precisato che, nel 1926, gli avvocati suscettibili di iscriversi nell'Albo erano 81.

L'Assemblea costitutiva dell'ordine degli avvocati ha avuto luogo nel capoluogo del Cantone il **20 ottobre 1924**. Presieduta dall'avv. Angelo Tarchini, nominato Presidente del Consiglio²⁷, vi parteciparono una trentina di avvocati tra gli 81 suscettibili d'iscrizione, ed il Consiglio ricevette l'incarico di elaborare un progetto di Statuto²⁸.

È solo il **20 settembre 1937**, 12 anni dopo la seduta costitutiva, che il Consiglio di Stato ha formalmente approvato il primo Statuto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino,

23 Nello stesso Codice di Procedura Civile sono state indicate talune rudimentali norme professionali (esercizio coscienzioso della sua attività ed altro, art. 367 del CPC 24 giugno 1924), disposizioni relative alle difese d'ufficio e l'assistenza giudiziaria (artt. 371 e 372 del CPC 24 giugno 1924) ed è stato istituito il *Consiglio di disciplina forense* (art. 370 del CPC 24 giugno 1924).

24 art. 368 e 369 CPC del 24 giugno 1924.

25 art. 369 e 370 CPC del 24 giugno 1924.

26 Cfr. Repertorio di Giurisprudenza Patria 1924, Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 634.

27 I Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati sono stati i seguenti: 1924-1926, avv. Angelo Tarchini; 1927-1930, ?; 1931, avv. Francesco Borella; 1932-1938, ?; 1939, avv. Dott. Giulio Giuseppe Lepori; 1941, ?; 1942, avv. Mario Agustoni; 1943?, 1944-1956, avv. Alfonso Riva; 1957, avv. Fausto Pedrotta; 1958-1961, avv. Camillo Beretta; 1961-1965, avv. Carlo Bonetti; 1965-1968, avv. Ferruccio Pelli; 1968-1971, avv. Emilio Induni; 1971-1975, avv. Diego Scacchi; 1975-1978, avv. Giancarlo Crespi; 1978-1981, avv. Piermario Creazzo; 1981-1983, avv. Fernando Pedrolini; 1983-1985, avv. Luciano Giudici; 1985-1987, avv. Franco Pio Ferrari; 1987-1989, avv. Pierfranco Riva; 1989-1991, avv. Fabrizio Pessina; 1991-1993, avv. Candido Lanini; 1993-1995, avv. Riccardo Rondi; 1995-1997, avv. Aldo Crivelli; 1997-1999, avv. Fabio Soldati; 1999-2001, avv. Chiarella Rei-Ferrari; 2001-2003, avv. Riccardo Brivio; 2003-2005, avv. Gianmaria Mosca; 2005-2007, avv. Niccolò Salvioni; 2007-2009, avv. Patrizia Galimberti; 2009-2011, avv. Battista Ghiggia; 2011-2013, avv. Brenno Canevascini; 2013-2015, avv. Pascal Cattaneo; 2015-2017, avv. Renato Cabrini; 2017-2019, avv. Renato Cabrini; 2019-2021 avv. Gianluca Padlina; 2021-2023, avv. Sarah Stadler; 2023-2025 avv. Andrea Lenzin;

28 Cfr. Repertorio di Giurisprudenza Patria 1924, Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 633.

approvato dall'Assemblea generale del **22 maggio 1926** e modificato il **7 aprile 1935**²⁹. Nel 1939 gli avvocati iscritti all'Albo erano 103.

All'art. 2, lo Statuto stabiliva che *“L'Ordine degli Avvocati ha lo scopo di proteggere i diritti e la reputazione dei suoi membri, di stabilire e mantenere fra di essi buoni rapporti di collegialità e di contribuire allo studio ed alle soluzioni delle questioni che interessano la legislazione, il foro e l'esercizio professionale, esclusi gli affari politici e religiosi.”*, mentre all'art. 10 lo Statuto prevedeva che *“Su richiesta dell'interessato il Consiglio accorderà assistenza e protezione a quel socio che venisse ingiustamente attaccato nell'adempimento od a causa dell'adempimento dei suoi doveri professionali”*.

Negli Statuti del 1937, l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ha anche deciso di entrare a fare parte quale sezione della *Federazione Svizzera degli Avvocati* (FSA). Quest'ultima era stata formata nel 1898 su iniziativa della *Verein bernischer Advokaten*, che aveva tratto ispirazione dalla fondazione, l'anno precedente a Bruxelles, dell' *Union Internationale des Avocats*.³⁰

Il **9 dicembre 1926** il Tribunale di Appello ha emanato il nuovo *Regolamento sull'ammissione all'esercizio dell'avvocatura nel Cantone Ticino*³¹, nel quale era anche contemplata la formula solenne di giuramento o promessa.

Tale regolamento ha sostituito il precedente del 13 novembre 1899 che non contemplava tale formula, essendo la stessa ancora codificata nella *Legge Sui Giuramenti per i pubblici funzionari*, del 28 novembre 1830³².

Nel **1928** si era posto il problema del soprannumero degli avvocati nel Cantone, emergente soprattutto nei periodi di grande crisi economica. A tale proposito l'avv. dr. Stefano Gabuzzi scriveva: *“Giova tuttavia osservare, che il numero degli avvocati e dei notai si avvicina nella nostra piccola repubblica al centinaio, ciò è troppo e dovrebbe questo servire da avvertimento ai non pochi, che frequentano ancora le università. La crisi economica diminuisce d'altronde la cerchia di affari e contribuisce ad aumentare le angustie dell'esercizio della professione.”*³³. Anche il Giudice federale Dott. Plinio Bolla nel 1939 aveva rilevato quanto il crescente eccesso numerico degli avvocati nel Cantone fosse un male al quale conveniva reagire, e, citando l'allocuzione dell'avv. Lodovico Mortara³⁴ del 1919 all'apertura dei lavori della commissione forense regnicola, riferendosi alla pletora di avvocati, ha rilevato che: *“La stessa causa, ove persistesse, finirebbe per generare da noi lo stesso effetto, il sorgere ed il pullulare di fomentatori della litigiosità, di giocolieri del cavillo, di specialisti della tattica dilatoria, con gravissimo danno e del pubblico e dei legali onesti, che si rifiutano di scorgere nel “finché la pende, la rende” un canone dell'esercizio della loro professione.”*³⁵

29 Relativamente alle norme vigenti nel 1937, si confronti l'opuscolo pubblicato dall'Ordine il 1939, op. cit.

Tale risoluzione governativa verrà abrogata dalla Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

30 Cfr. *Anwaltsgeschichte der Schweiz*, op. cit. ad nota 1, pag. 59.

31 Cfr. anche lo sviluppo riportato alla nota 19.

32 Cfr. Prefazione del giudice federale dott. Plinio Bolla delle *“Norme sulla professione dell'avvocato nel Cantone Ticino”*, op. cit., pag. 9; cfr. Omonima legge nel *Manuale del Cittadino ticinese* di Stefano Francini, Tipografia di G. Ruggia e Comp., Lugano, 1837, pag. 68-69.

33 Cfr. Repertorio di Giurisprudenza Patria 1928, Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 708.

34 Padre del Codice di Procedura Civile Italiano e del principio dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione.

35 Prefazione del giudice federale dott. Plinio Bolla delle *“Norme sulla professione dell'avvocato nel Cantone Ticino”*, op. cit., pag. 33.

Con il Codice di Procedura Civile del **17 febbraio 1971** le disposizioni relative agli avvocati presenti nel precedente codice del 1924 sono state raggruppate nell'art. 515³⁶.

Il **4 dicembre 1971** l'Assemblea straordinaria dell'Ordine degli Avvocati ha approvato il *Codice professionale dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (CAvv)*, approvato il 5 settembre 1985 dall'assemblea plenaria del Tribunale d'appello.

Il **2 dicembre 1972**, l'Ordine degli Avvocati ha approvato la *Tariffa dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino*, abrogando la precedente del 16 maggio 1964. Quest'ultima a sua volta ha sostituito quella del 12 giugno 1952, che aveva sostituito quella del 26 marzo 1939, che aveva sostituito quella del 29 maggio 1927. Quest'ultima tariffa verosimilmente è la prima autonoma della serie, siccome emanata dopo l'istituzione, nel 1924, dell'Ordine e del *Consiglio di disciplina forense*, quale nuovo organismo competente a decidere –anche– sulle contestazioni tra avvocato e cliente in materia di onorari e sborsi.

La tariffa del 1972 è stata abrogata da quella del **7 dicembre 1984**, mentre quest'ultima è tutt'ora in vigore e la sua revisione è in fase preparazione.

Il **15 marzo 1983**, per la prima volta, le diverse fonti legislative relative all'avvocatura sono state precisate ed integrate nella *Legge sull'Avvocatura*, la quale ha stabilito che

*“L'Ordine degli Avvocati promuove la dignità della professione e l'esercizio corretto di questa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all'osservanza della collegialità fra gli avvocati e presta concorso all'Autorità circa i problemi della legislazione.”*³⁷, riconoscendo in oltre all'ordine degli avvocati la qualità di corporazione di diritto pubblico³⁸, ex art. 59 CCS.

Con la Legge sull'Avvocatura del 1983 sono state istituite quali autorità giudicanti di prima istanza la *Commissione di disciplina*³⁹, composta di soli avvocati e sottoposta alla competenza giurisdizionale di ricorso da parte del Tribunale di Appello e per esso della neo costituita *Camera per l'Avvocatura ed il Notariato*⁴⁰; relativamente alle problematiche attinenti alle note di onorario emesse dagli avvocati, quale istanza unica inappellabile è stato istituito il Consiglio di moderazione⁴¹, composto da un gremio misto di giudici del Tribunale di Appello ed avvocati⁴².

Contestualmente alla riorganizzazione del 15 marzo 1983 le disposizioni del Codice di Procedura Civile relative all'avvocatura ed alla sua organizzazione sono state definitivamente abrogate.

La *Legge sull'avvocatura* del 15 marzo 1983 ha conferito all'Assemblea dell'Ordine la competenza di adottare gli *Statuti* e –per la prima volta– di formalmente promulgare le *Norme deontologiche* e la *Tariffa dell'ordine degli avvocati*⁴³. Tale potere di autoregolazione è stato

36 Tale articolo sarà poi a sua volta abrogato dalla Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

37 Art. 15 della Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

38 Art. 14 della Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

39 Art. 19 della Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

40 Art. 22 della Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

41 Art. 35 della Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

42 Si componeva di due giudici d'Appello, da designarsi dal Tribunale di Appello (non più dal Gran Consiglio), e di due avvocati da designarsi dal Consiglio dell'Ordine.

43 Art. 17 cpv. 3 della Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983.

assoggettato all'approvazione del *Tribunale di Appello*⁴⁴.

L'Assemblea straordinaria dell'Ordine già il 4 dicembre 1971, pochi mesi dopo la revisione del CPC, aveva adottato il proprio *Codice professionale dell'Ordine degli Avvocati*, approvato dal Tribunale di Appello il 5 settembre 1985⁴⁵.

L'Assemblea dell'Ordine il 27 aprile 1984 ha adottato il nuovo *Statuto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino*, approvato dal Tribunale di Appello il 15 settembre 1985⁴⁶, mentre il 7 dicembre 1984 ha adottato la *Tariffa dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino*, emendata ed approvata dal Tribunale di Appello il **14 aprile 1986**⁴⁷.

Il **23 giugno 2000** l'Assemblea federale, in esecuzione dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ha approvato la *Legge federale sulla Libera Circolazione degli Avvocati (LCCA)*⁴⁸, che entrata in vigore il 1° giugno 2002. Grazie

agli accordi bilaterali, tale legge ha permesso anche la libera circolazione degli avvocati dei singoli cantoni del mercato interno elvetico. In precedenza, per potere rappresentare fuori Cantone, era necessaria una autorizzazione ad hoc solitamente rilasciata dal Consiglio di Stato del cantone richiesto.

Il **16 settembre 2002** la *Legge sulla Avvocatura* è stata oggetto di una revisione totale da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino al fine di renderla compatibile con la LLCA. Nell'ambito di tale revisione -che ha visto il Cantone privato delle nuove competenze assunte dalla Confederazione- era stata istituita la *Commissione di verifica*⁴⁹, la quale, analogamente alla *Commissione di disciplina*, era composta da soli avvocati, e giudicava quale autorità inferiore di prima istanza la conformità delle remunerazioni alla Tariffa⁵⁰, ed era soggetta alla giurisdizione di ricorso da parte del *Consiglio di Moderazione*⁵¹, composto da soli giudici di Appello⁵². Le Commissioni verifica e di moderazione non trovarono più conferma nella LAvv del 13 febbraio 2012. La nuova legge istituì anche il *Registro cantonale degli avvocati* e l'*Albo pubblico degli avvocati*

44 Art. 17 cpv. 5 della Legge sull'Avvocatura del 15 marzo 1983

45 Il **Codice Professionale** del 5 settembre 1985 è stato oggetto di modifica da parte dell'Ordine, il cui nuovo testo è stato adottato dall'Assemblea dell'11 novembre 2004 ed approvato dal Tribunale di Appello il **16 giugno 2005** e pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 19 agosto 2005, entrando in vigore a partire da quest'ultima data. Cfr. BU no. 66 del 19 agosto 2005, pag. 269-272.

46 Lo **Statuto** del 15 marzo 1983 è stato oggetto di modifica da parte dell'Ordine, il cui nuovo testo è stata adottato dall'Assemblea il 9 maggio 2003 ed approvato dal Tribunale di Appello il **16 giugno 2005**, entrando in vigore il 17 giugno 2005. Cfr. BU no. 66 del 19 agosto 2005, pag. 267-268.

47 Contestualmente all'approvazione di tale Tariffa quella del 2 dicembre 1972 è stata abrogata. La Tariffa del 7 dicembre 1984 è stata abrogata a partire 1° gennaio 2008 a seguito di una raccomandazione emanata dalla Commissione federale della concorrenza: al suo posto è stato emanato il nuovo articolo 15a della Legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002, successivamente ripreso quasi integralmente nell'art. 21 della successiva legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012.

48 RS 935.61

49 Art. 26 della Legge sull'Avvocatura del 16 settembre 2002.

50 La *Commissione di verifica* si compone di un presidente, due membri e tre supplenti, tutti avvocati.

51 Art. 31 della Legge sull'Avvocatura del 16 settembre 2002.

52 Il *Consiglio di Moderazione* decide ora su appello e si compone di tre giudici del Tribunale di Appello, da designarsi dal Tribunale di Appello e che non facciano parte della *Camera per l'avvocatura ed il notariato*.

degli Stati membri dell'UE o dell'AELS come pure l'Elenco dei praticanti e degli alunni giuristi.

Il **9 maggio 2003** l'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ha adottato il nuovo *Statuto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (SAvv)*, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Tribunale d'appello, avvenuta il 17 giugno 2003, abrogando quello del 27 aprile 1984 e successive modifiche.

L'**11 novembre 2004**, l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, alla luce della LLCA, LAVv, RAvv e del SAVv, ha approvato il nuovo *Codice professionale dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (CAvv)*, entrato in vigore con la pubblicazione sul Foglio ufficiale, abrogando il CAvv del 4 dicembre 1971.

Il **5 ottobre 2007**, l'Assemblea federale approvata il *Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)*, entrato in vigore il **1° gennaio 2011**. Ciò ha determinato una serie di adeguamenti come pure diverse abrogazioni di atti legislativi della legislazione cantonale, oltre che di quella federale, anche attinenti all'avvocatura.

Il **24 ottobre 2007** il Gran consiglio del Cantone Ticino ha approvato la *Legge sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli Avvocati*, con entrata in vigore il **1° gennaio 2008**.

Il **19 dicembre 2007** il Consiglio di Stato della Repubblica Cantone del Ticino ha decretato il *Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili*, in applicazione dell'articolo 35 cpv. 1 della Legge sull'avvocatura.

Il **20 maggio 2008** l'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino adottato il

nuovo *Statuto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (SAvv)*, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Tribunale d'appello, avvenuta il 28 maggio 2008, abrogando quello del 9 maggio 2003 e successive modifiche.

Il **19 dicembre 2008**, l'Assemblea federale approvata il *Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)*, entrato in vigore il **1° gennaio 2011**. Ciò ha determinato una serie di adeguamenti come pure diverse abrogazioni di atti legislativi della legislazione cantonale, oltre che di quella federale, anche attinenti all'avvocatura.

Il **10 giugno 2009** l'assemblea dei delegati della *Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)* in occasione dell'assemblea tenuta a Lucerna, ha approvato il primo, nuovo, *Codice di Deontologia Svizzera (CDS)*, che ha abrogato la *Direttiva della FSA relativa alle regole professionali deontologiche* del 1° ottobre 2002 e l'art. 2 della *Convenzione che disciplina l'applicazione delle norme deontologiche nei rapporti intercantionali* del 16 giugno 1979 con effetto dal 1° luglio 2005. Tale codice è stato un promulgato nell'intento di unificare le regole di comportamento degli avvocati in Svizzera nella consapevolezza che la nuova LLCA determina imperativamente i principi che regolano l'esercizio della professione dell'avvocatura in Svizzera. A seguito della promulgazione di tale nuovo strumento di deontologia professionale, le singole disposizioni cantonali, come il *Codice professionale dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (CAvv)*, sono divenuti desuete e come tali sono state abrogate.

Il **18 giugno 2010** il Consiglio federale ha promulgato l'*Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)*, che disciplina le

modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità per i procedimenti retti dal CPC, dalla LEF e dal CPP, formando così la base per iniziare a comunicare elettronicamente tra avvocati e autorità giudiziarie.

Il 15 marzo 2011, il Gran consiglio del Cantone Ticino ha promulgato la *Legge sull'assistenza giudiziaria sul gratuito patrocinio (LAG)*, entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Il 13 febbraio 2012, il Gran consiglio del Cantone Ticino ha approvato la nuova *Legge sulla avvocatura*, tuttora vigente, abrogando l'omonima del 16 settembre 2002. Con essa venne istituita la *Commissione per l'avvocatura*, la *Commissione esaminatrice* e la *Commissione di disciplina*, stabilendone le competenze. Una delle modifiche più importanti apportate è stata l'abbandono della coattività dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, pur rimanendo riconosciuto quale *Corporazione di diritto pubblico*. L'art. 19 LAVv della legge abrogata stabiliva infatti che “*gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e che hanno domicilio o studio nel cantone formano l'Ordine degli avvocati.*”, mentre il nuovo art. 3 recita “*L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nella quale possono far parte gli avvocati iscritti nel Registro cantonale e all'Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri UE o AELS; possono essere membri dell'ordine anche gli avvocati con indirizzo professionale nel cantone iscritti in un altro registro cantonale.*”

Il 18 dicembre 2012, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha decretato il *Regolamento sull'avvocatura (RAvv)*, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, determinando la contemporanea abrogazione del *Regolamento sull'avvocatura* del 28 ottobre 2002 e del *Regolamento di applicazione della legge sull'assistenza giudiziaria* del 9 novembre 2010.

L'8 giugno 2017 l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ha promulgato il nuovo *Statuto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino*, entrato in vigore immediatamente, che ha abrogato quello del 21 maggio 2014.

Il progetto federale **JUSTITIA 4.0**, lanciato ufficialmente nel 2017, è fondato su diverse leggi e revisioni legislative a livello federale ed è un'iniziativa congiunta tra la Confederazione Svizzera, i Cantoni e le autorità giudiziarie federali per digitalizzare il sistema giudiziario svizzero. L'obiettivo principale è modernizzare i processi giudiziari attraverso l'uso di tecnologie digitali, migliorando l'efficienza, l'accessibilità e la trasparenza del sistema giudiziario ed avrà un impatto notevole sul futuro della professione.

Il 17 maggio 2018 l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ha promulgato il nuovo *Statuto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino*, entrato in vigore immediatamente, che ha abrogato quello dell'8 giugno 2017.

Dal canto suo il Consiglio dell'ordine tra il **2016** e il **2022** ha proceduto a promulgare diversi regolamenti, direttive e norme di comportamento in diversi campi di azione tra i quali vanno annoverati: il 18 novembre 2016 *Norme di comportamento OATI per i conciliatori*; il 24 febbraio 2017 il *Regolamento organizzazione del picchetto penale*; il 18 dicembre 2019 la *Direttiva nome e studi legali*; il 31 gennaio 2022 il *Regolamento in materia di riscossione tassa OATI*; il 25 agosto 2022 il *Regolamento consulenza giuridica OATI*; il 4 Aprile 2022 il *Regolamento pubblicazione annunci di lavoro sul sito OATI*; il 4 Aprile 2022 il *Regolamento spese Consiglio dell'Ordine* e l'11 Aprile 2022 il *Regolamento servizio di conciliazione*.

Nel 2017, per la prima volta l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino si è dotato di un

segretariato generale semiprofessionista, ciò allo scopo di coadiuvare al meglio l'impegno sempre più importante della Presidenza e del Consiglio dell'Ordine⁵³.

La pandemia COVID-19 (2020-2021) ha avuto un impatto significativo sulla professione legale. L'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ha affrontato questa crisi, mediante l'adozione di misure per garantire la continuità dei servizi legali. La Confederazione mediante provvedimenti in ambito giudiziario e processuale contestualmente alle ordinanze Covid-19, in particolare nell'*Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale)* del 16 aprile 2020, per garantire il funzionamento della giustizia, ha introdotto disposizioni particolari, tra i quali il ricorso a strumenti tecnici ausiliari quali videoconferenze per gli atti procedurali, facoltà che è stata applicata da taluni tribunali e preture, introducendo così metodi nuovi di giudizio. Queste nuove libertà hanno permesso a taluni tribunali e avvocati di fare i primi esperimenti con tecnologie di collegamento remoto. Tali disposizioni straordinarie, consolidate nell'art. 7 della legge COVID-19 del 27 settembre 2020, sono poi state abrogate il 31 dicembre 2022. Esperienze positive che hanno permesso di recepire tali modalità di udienza il modo differenziato, in differenti procedure, la cui piena ed esplicita integrazione si prevede avvenga -ad esempio- nel contesto delle modifiche al Codice di procedura civile svizzero che entreranno in vigore il **1° gennaio 2025**, in particolare nella nuova sezione 5 relativa all'

Impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva (art. 141a e b nCPC) e l'art. 170 nCPC, relativo all'*Esame testimoniale mediante videoconferenza*.

Il **9 giugno 2023** l'assemblea dei delegati della *Federazione Svizzera degli Avvocati* in occasione dell'assemblea tenuta a Lucerna, ha approvato il nuovo *Codice di deontologia svizzero (CDS)*, che ha abrogato il precedente del 10 giugno 2005.

Attualmente, non esiste una legislazione specifica in Svizzera che regoli l'uso dell'*intelligenza artificiale* nell'avvocatura. Tuttavia, gli avvocati ticinesi e svizzeri devono operare nel rispetto delle leggi esistenti riguardanti la protezione dei dati, il segreto professionale, la responsabilità professionale e le norme deontologiche. L'uso dell'IA nella professione legale richiede cautela, trasparenza e una comprensione approfondita delle tecnologie impiegate. È probabile che in futuro vengano sviluppate normative più specifiche man mano che l'IA diventerà più diffusa nella pratica legale. Gli avvocati dovrebbero essere proattivi nell'aggiornarsi sulle evoluzioni legislative e tecnologiche, partecipando a formazione continua e contribuendo alle discussioni professionali sull'argomento. Questo garantirà che l'uso dell'IA avvenga in modo etico, legale ed efficace, a beneficio sia dei professionisti che dei loro clienti.

L'integrazione della tecnologia blockchain, introdotta con coraggio dal legislatore federale attraverso la *Legge sui registri distribu-*

53 Ad oggi, sono stati nominati quali Segretari Generali OATI: 2018-2019 avv. Caterina Jaquinta Defilippi; 2020-2021 avv. Patrizia Bisazza Ranzì; 2022 avv. Ryan Vannin; 2023-2024 avv. Sara Pool; mentre in precedenza, hanno svolto la carica di segretari: 1926-1943 (?); 1944-1956, avv. Giovanni Torricelli; 1957-1960, avv. Antonio Snider; 1961-1964, avv. Fausto Bezzola; 1965-1967, avv. Eugenio Talleri; 1968-1970, avv. Fernando Pedrolini; 1971-1974, Gabriele Pedrazzini; 1975-1977, avv. Paolo Agustoni; 1978-1980, avv. Pierfranco Riva; 1980-1988 (?); 1989-1992, avv. Egidio Mombelli; 1993-1998, avv. Marco Frigerio; 1999-2004, avv. Luca Pagani; 2005-2008, avv. Sandro Stadler; 2009-2012, avv. Pascal Cattaneo; 2013-2014, Gianluca Padlina; 2015-2017, avv. Anna Fumagalli; 2017-2018 Sarah Stadler.

iti del settembre 2020, rappresenta una sfida e un'opportunità per l'avvocatura ticinese. In particolare, il suo utilizzo nelle piattaforme di notarizzazione, già in sperimentazione in alcuni registri fondiari e all'estero, apre nuove prospettive. Gli avvocati, molti dei quali anche notai, possono sfruttare questa innovazione per migliorare l'efficienza economica dei servizi e contribuire a definire il quadro normativo futuro, consolidando il loro ruolo nella tutela dei diritti e nella giustizia digitale.

Riflessione conclusiva:

La storia dell'avvocatura nel Cantone Ticino è un riflesso dell'evoluzione giuridica, sociale e tecnologica della regione. Dall'inizio del XIX secolo, con l'Atto di Mediazione del 1803 che ha sancito l'indipendenza interna del Cantone, l'avvocatura ha progressivamente assunto un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini e nella promozione della giustizia.

Le numerose riforme legislative, a partire dal Decreto del 14 maggio 1804 fino alle recenti modifiche del 2023, evidenziano un costante adattamento della professione alle esigenze del tempo. L'istituzione dell'Ordine degli Avvocati, la definizione di codici deontologici e l'armonizzazione con le normative federali hanno contribuito ad elevare gli standard professionali nel mercato interno, garantendo indipendenza, competenza e rispetto delle regole professionali.

La professione ha affrontato sfide significative, come il sovraffollamento di avvocati nei periodi di crisi economica e l'adeguamento alle nuove tecnologie. L'avvento della digitalizzazione, accelerato dalla pandemia di COVID-19, ha portato a sondare l'impiego di strumenti come la videoconferenza nelle udienze e il progetto federale JUSTITIA 4.0, segnando una svolta verso un sistema giudiziario più moderno ed efficiente.

Guardando al futuro, gli avvocati ticinesi dovranno confrontarsi con tematiche emergenti come l'intelligenza artificiale, la tokenizzazione di diversi beni mediante la tecnica blockchain, la protezione dei dati e le nuove modalità di esercizio della professione. Sarà fondamentale investire nella formazione continua e nell'adozione responsabile delle innovazioni tecnologiche, assicurando che queste siano integrate nel rispetto dei principi deontologici e legali.

Un aspetto fondamentale dell'avvocatura ticinese è il ruolo dell'avvocato poliglotta come ponte tra il Nord Europa e l'Italia. Grazie alla sua posizione geografica strategica e alla tradizione multilingue, l'avvocato elvetico, in particolare quello ticinese riesce ad operare efficacemente in diverse lingue, tra cui l'italiano, il tedesco, il francese e l'inglese, e spesso anche in altre lingue. Questa competenza linguistica gli permette di comprendere profondamente le diverse culture giuridiche europee e di facilitare le relazioni transfrontaliere con colleghi di altre nazioni.

L'avvocato poliglotta non è solo un professionista del diritto, ma anche un mediatore culturale che contribuisce a colmare le differenze tra sistemi legali e pratiche commerciali diverse. Questo ruolo è essenziale in un'Europa sempre più integrata, dove la cooperazione internazionale e la comprensione reciproca sono fondamentali per affrontare le sfide legali contemporanee, promuovendo la pacificazione e la risoluzione dei conflitti.

Il valore dell'avvocato come ponte tra culture risiede nella sua capacità di promuovere la giustizia e la collaborazione non solo a livello europeo ma anche mondiale. Non per nulla la confederazione elvetica neutrale si situa tra le nazioni più globalizzate al mondo. Attraverso la sua competenza linguistica e culturale, l'avvocato ticinese contribuisce attivamente alla

costruzione di un sistema legale più coeso e inclusivo, rafforzando così il ruolo della professione legale nella promozione dei diritti e della comprensione tra i popoli.

In conclusione, la professione dell'avvocato nel Cantone Ticino ha dimostrato una notevole capacità di evolversi. In questo percorso, le energie costantemente profuse dall'Ordine degli Avvocati e dai suoi membri che si sono avvicendati nel tempo hanno giocato un ruolo chiave, mantenendo al centro i valori di giustizia, di tutela dei diritti fondamentali dell'uo-

mo, di integrità e di servizio alla comunità. Il percorso storico dell'Ordine insegna che, pur in un contesto in continua trasformazione, l'impegno costante verso la tutela dei diritti e la promozione di una società equa a tutela del principio dello Stato di diritto rimangono gli obiettivi imprescindibili dell'avvocatura.

Locarno, il 18 maggio, il 21 novembre 2005 e il 16 novembre 2024.

Resoconto attività CDAvv 2024

Avv. Brenno Canevascini
Presidente della Commissione di disciplina

Sono stati aperti 52 procedimenti su altrettante segnalazioni o d'ufficio:

- 5 sono stati decisi dal Presidente (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 5 sono stati aperti e sospesi in attesa dell'esito penale;
- 42 sono stati istruiti chiedendo le osservazioni al segnalato;

Complessivamente nel 2024 sono state emanate 60 decisioni:

- 4 di natura Presidenziale (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 8 relative ad abbandoni interni;
- 48 dalla Commissione.

Di queste ultime:

- 32 sono sfociate in un abbandono del procedimento,
- 16 sono state di natura condannatoria.

Con le proprie sentenze condannatorie del 2024, la CDAvv ha emanato tasse di giustizia e spese per complessivi CHF 11'400.00 e multe per complessivi CHF 20'800.00.

A fine 2024 complessivamente sono pendenti 33 procedimenti dei quali:

- 13 sono in istruttoria o pronti per l'emissione della decisione;
- 12 sospesi in attesa della decisione penale;
- 5 sospesi in quanto oggetto di ricorsi al TCamm;
- 2 sospesi in quanto oggetto di ricorso al TF;
- 1 sospeso in attesa decisione ICCA;

Varia

Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati

Avv. Brenno Canevascini
Presidente della Commissione di disciplina

Decisione no. 541 del 17 luglio 2024

Cura e diligenza / art. 12 lett. a LLCA, art. 16 LAvv, art. 6+8 CSD;

Cambio di avvocato 12 lett. a) LLCA, art. 16 LAvv, art. 33 CSD

1. ommissis.
2. Con segnalazione GG.MM.AAAA, l'avv. AA si è rivolto a questa Commissione lamentando un comportamento lesivo delle norme deontologiche da parte dell'avv. BB. Egli ha riferito che, il GG.MM.AAAA, il suo studio legale ha assunto il patrocinio di fiducia di tale CC, arrestato nell'ambito di un procedimento penale. Lo studio legale del segnalante ha avuto contatti personali e telefonici con il detenuto in carcere e lo ha assistito agli interrogatori di polizia e del magistrato inquirente. In data GG.MM.AAAA, il segnalante ha ricevuto via fax dalla segnalata copia della comunicazione da lei inviata al Ministero pubblico di avere assunto la rappresentanza di fiducia dell'imputato, accompagnata dalla procura sottoscritta dal cliente il giorno precedente. Il segnalante, 7 giorni più tardi, si è rivolto al PP, indicando che, non essendovi stata una formale revoca del mandato da parte del cliente, il suo studio legale avrebbe potuto (e dovuto) proseguire il suo patrocinio, eventualmente insieme alla legale segna-

lata. Quest'ultima, posta di fronte ad un evidente scorretto modo di agire, *"ha poi precipitosamente dovuto rimediare facendo sottoscrivere a CC la revoca del mandato), revoca comunicataci 14 giorni più tardi.* Peraltro, ha aggiunto il segnalante, la collega non aveva neppure avvisato collegialmente e telefonicamente il segnalante del cambio di avvocato, come ci si sarebbe dovuto aspettare che avvenisse. A detta del segnalante, la segnalata avrebbe commesso una violazione deontologica, per avere assunto il patrocinio del cliente, *"senza preoccuparsi di far sottoscrivere al patrocinato la revoca del precedente mandato"*. Nella fattispecie sarebbero state violate le norme di cui agli art. 12 a LLCA e 33 CSD, secondo cui *"L'avvocato che assume un mandato precedente affidato ad un collega, ne informa quest'ultimo previo consenso del cliente"*. In concreto e secondo il segnalante, il consenso del cliente sarebbe intervenuto ben 15 giorni dopo l'assunzione del mandato da parte della segnalata, solo a seguito del fatto che continuava a sussistere una situazione di patrocinio congiunto, non avendo in precedenza e immediatamente il cliente revocato il mandato allo studio del segnalante.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB per possibile violazione degli art. 12 lett. a) LLCA, 16 LAvv, 6 e 8 CSD (cura e diligenza) e 12 lett. a) LLCA, 16 LAvv, 33 CSD (cambio di avvocato).
4. Nelle proprie osservazioni di data GG.MM.AAAA, la segnalata ha contestato ogni addebito.
La stessa ha innanzitutto fatto notare che - a quanto era noto a lei, all'imputato e ai suoi genitori - la difesa del segnalante era d'ufficio e non di fiducia. Peraltro, lo stesso

segnalante, con proprio scritto GG.MM. AAAA al magistrato inquirente, ha chiesto di vedersi tassare la sua nota d'onorario, mentre la PP, in data GG.MM.AAAA, ha respinto la richiesta, adducendo che si trattasse, al contrario di quanto ritenuto dal segnalante, di una difesa di fiducia. Ora, competente per la nomina e la revoca delle difese d'ufficio è unicamente chi dirige il procedimento ex art. 133 ss. CPP. È per questo motivo che la segnalata – certa che si trattasse di una difesa d'ufficio e una volta ricevuto mandato e firmata la procura dal cliente – si è rivolta al magistrato inquirente, informandolo dell'assunzione della difesa d'ufficio. Copia per conoscenza della lettera al PP è stata trasmessa lo stesso giorno anche al segnalante che dunque, nel pieno rispetto dell'art. 33 CDS, è stato informato dell'assunzione del mandato di fiducia. Altre comunicazioni, ritenuta la direzione del procedimento in materia di difese d'ufficio, non dovevano avvenire.

La segnalata ha fatto inoltre notare che, non appena venuta a conoscenza che tra CC e lo studio del segnalante vi fosse una difesa di fiducia e non di ufficio, ossia con la risposta GG.MM.AAAA della PP, il giorno seguente ha provveduto a raccogliere dal cliente la revoca scritta del mandato e a trasmetterla al segnalante. Tale scritto, a scanso di equivoci, non era frutto della volontà di rimediare a un preteso e contestato scorretto modo di agire, bensì semmai *“il risultato di una scorretta comunicazione data dal segnalante all'imputato, o comunque di un possibile ed evidente “malinteso” [...] tra il Collega e la Procuratrice pubblica”*.

La segnalata ha quindi concluso contestando di essere incorsa in una violazione della LLCA e del CSD. Infatti, dall'interpretazione letterale dell'art. 33 CSD, non si evince alcun obbligo di fare sottoscrivere la revoca del precedente mandato, ritenuto che neppure il contratto di man-

dato prevede la forma scritta. Necessaria sarebbe invece la comunicazione al precedente collega dell'assunzione del mandato: cosa avvenuta inviando per conoscenza al segnalante lo scritto al PP.

Da ultimo, la segnalata ha rimproverato al segnalante di non avere rispettato l'art. 32 CSD, che prevede che, in caso di controversie fra avvocati, gli stessi cercheranno di comporre amichevolmente e, se ciò non è possibile, prima di avviare un procedimento giudiziario o amministrativo, l'avvocato debba rivolgersi all'Ordine degli avvocati cui appartiene il collega.

5. Con replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi di fatto e di diritto e contestato quelle avversarie.
6. Giusta l'art. 32 CSD, l'avvocato che ritiene che un collega violi la legge o le norme deontologiche deve renderne edotto l'interessato. In caso di controversia tra avvocati, questi cercheranno di comporla amichevolmente. Se non è possibile trovare una soluzione amichevole, prima di avviare un procedimento giudiziario o amministrativo l'avvocato si rivolge all'Ordine cantonale degli avvocati cui appartiene il collega. Le regole professionali che si impongono a un avvocato sono sancite esaustivamente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA in: FF 1999, n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1).

7. L'art. 12 lett. a) LLCA prescrive che l'avvocato deve esercitare la professione con cura e diligenza. Questa regola disciplina i rapporti fra l'avvocato e il suo cliente, ma anche con le autorità, il pubblico, la controparte ed i colleghi (DTF 130 II 276 consid. 3.2; 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1.). Giusta l'art. 33 CSD, l'avvocato che assume un mandato precedente affidato ad un collega, ne informa quest'ultimo previo consenso del cliente.
8. L'art 404 CO dispone che il mandato può sempre essere revocato o disdetto da entrambe le parti. Il diritto di rescissione previsto dal CO costituisce un diritto formatore, esercitato mediante la dichiarazione unilaterale di volontà di porre termine al contratto, che non necessita di forma particolare e può avvenire anche per atti concludenti. Entrambe le dichiarazioni, di revoca o di disdetta, sono negozi giuridici unilaterali ricettizi (FELLMANN, Berner Kommentar, no 20 seg. ad art. 404 CO). L'esercizio di questo diritto formatore è possibile in ogni momento e senza dover osservare dei termini. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'art 404 costituisce diritto cogente. Di conseguenza la facoltà di rescindere il mandato non può essere esclusa né limitata contrattualmente (per tutte: DTF 109 II 462, cons. 3e) senza che con ciò la clausola diversa, come in concreto, sia nulla apparendo invece inefficace a fronte di una revoca immediata. L'unico limite risiede nel diritto al risarcimento del danno in caso di revoca o disdetta intempestiva. Rescissione e revoca pongono però termine al contratto solo per il futuro, lasciando intatta la parte di contratto già scaduta, di modo che le pretese contrattuali delle parti nate fino al momento della dichiarazione di volontà rimangono intatte (FELLMANN, op. cit., n 29 seg. ad art. 404 CO).
9. In relazione alla **censura formale** della segnalata, la stessa va respinta siccome infondata. Come visto dianzi, con l'entrata in vigore della LLCA non è più applicabile alcuna norma che obblighi un avvocato che intende procedere contro un collega a rivolgersi preventivamente al Presidente dell'Ordine. D'altro canto, non potrebbe essere altrimenti essendo venuto meno l'obbligo per gli avvocati di iscriversi ad un Ordine cantonale. Potrebbe porsi la questione a sapere se, essendo il segnalato iscritto all'OATI e, di conseguenza alla Federazione Svizzera degli Avvocati, queste norme non trovino comunque applicazione. La questione deve essere lasciata aperta in questa sede, ritenuto che non spetta a questa Commissione applicare norme emanate da organizzazioni professionali, che dovranno se del caso essere fatte rispettare dagli organi di queste.
10. Questa Commissione è dell'avviso che la segnalata non abbia commesso alcuna infrazione di natura deontologica. Sulla questione relativa al tipo di difesa del segnalante (d'ufficio o di fiducia?) gli atti non hanno permesso di fare chiarezza se la segnalata sapesse o meno la natura dell'incarico del collega segnalante al momento dell'assunzione del mandato. È vero, come ha sostenuto la segnalata, che, alla prova dei fatti, si è trattata di una difesa di fiducia. Lo dimostrano sia la risposta GG.MM.AAAA della PP al segnalante - che ha negato l'esistenza di una difesa d'ufficio - sia quella di data GG.MM.AAAA del magistrato al segnalante - in cui la nota d'onorario non è stata tassata-. Tuttavia, al momento della comunicazione alla PP dell'assunzione del mandato da parte della segnalante, ossia il GG.MM.AAAA, tale questione era tutt'altro che chiarita ed evidente. Nel dubbio, la segnalata avrebbe dovuto rispettare quanto prevede l'art. 33 CSD.

Lo ha fatto? Nel caso concreto, nulla può esserle al proposito rimproverato. La stessa legale, infatti, nel pieno rispetto della norma citata, ha inviato al collega segnalante copia della nota comunicazione alla PP, rendendolo dunque edotto del cambio di avvocato, nel rispetto dell'art. 33 CSD. Il consenso del cliente, pure richiesto da quella norma, è senz'altro dato, considerato che egli aveva sottoscritto una procura a favore della nuova legale e che è stata allegata alla comunicazione al PP.

La tesi del segnalante secondo cui la segnalata avrebbe assunto il patrocinio del cliente, *“senza preoccuparsi di far sottoscrivere al patrocinato la revoca del precedente mandato”*, non può essere accolta. Infatti, l'art 404 CO dispone che la revo-

ca di un mandato non necessita di forma particolare e può avvenire anche per atti concludenti. Nel caso che ci occupa, già solo per il fatto che il cliente aveva incaricato la nuova legale di patrocinarlo, sottoscrivendo la nota procura, rappresenta un atto per lo meno concludente di revoca del precedente mandato.

Revoca che, in ogni caso, è stata inoltrata per iscritto al segnalante in data GG.MM. AAAA, anche se, come visto dianzi, tale scritto non era neppure necessario, vista la natura giuridica del mandato.

11. Per tutto quanto precede il procedimento disciplinare non può che essere abbandonato.

Decisione no. 550-551 del 13 maggio 2024
Conflitto di interessi / art. 12 lett. c LLCA,
art. 16 LAVv, art. 5+23 CSD;

1. Omissis.
2. Con segnalazione GG.MM.AAAA, il signor AA si è rivolto a questa Commissione lamentando che gli avvocati BB e CC sarebbero incorsi in un conflitto di interessi, per aver assunto il patrocinio della Ditta DD. In particolare, il segnalante sostiene di essersi rivolto all'avv. CC (dello studio legale EE) nel corso dell'anno 2016, per valutare l'opportunità di avviare una causa contro DD (sua ex datrice di lavoro) in seguito al suo licenziamento. Al riguardo il segnalante ha soggiunto che l'avv. CC gli chiese un fondo spese e che, a quest'ultimo, fu trasmessa della documentazione, come pure sarebbero state riferite informazioni confidenziali coperte dal segreto professionale. In progresso di tempo, il segnalante ha preso atto, in una causa che nel 2020 è stata avviata contro la Ditta DD, che l'avv. BB dello Studio legale FF, sorto dalla fusione dello studio legale EE con altri professionisti, e di cui faceva parte l'avv. CC, ha assunto il patrocinio di DD, proprio nella vertenza di diritto del lavoro che opponeva il segnalante al suo ex datore di lavoro allorché, in precedenza, il segnalante, si rivolse al suo attuale collega di studio.
3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti degli avv. BB e CC, per possibile violazione degli art. 12 lett. c) LLCA, 16 LAVv e 5 e 23 CSD (conflitto di interessi).
4. Con osservazioni di data GG.MM.AAAA l'avv. BB ha precisato che, in seguito ad un contatto preliminare fra

il segnalante e l'avv. CC, a quest'ultimo fu inviata della documentazione relativa a delle comunicazioni interne, finanche confidenziali all'interno dell'azienda, della documentazione medica risalente all'anno XXXX e al XXXX, nonché un memo sui punti su cui discutere (di difficilissima comprensione). Prima di assumere il mandato, l'avv. CC chiese, nell'anno 2016, un fondo spese di CHF ZZZZ, che non fu mai corrisposto. Da quel momento, tutti i contatti furono interrotti e, di conseguenza, ben si poteva concludere che nessun mandato si fosse perfezionato. Solo tre anni dopo (nel 2019), il segnalante ha avviato una causa (istanza di conciliazione seguita da una petizione) contro DD, chiedendone la condanna al pagamento di CHF ZZZZ a titolo di ferie non godute; CHF ZZZZ quale controvalore Stock Options 2015; la condanna della convenuta volta all'ottenimento del conteggio delle Stock Options maturate nel 2016 e il relativo pagamento di un importo di almeno CHF ZZZZ (richiesta aumentata con la petizione a CHF ZZZZ) per la mancata concessione di Stock Options. Per la difesa dei suoi diritti, DD ha, quindi, chiesto allo studio Legale FF di assumere il mandato di patrocinio in luogo dell'avv. GG di Zurigo che, per motivi linguistici, non se ne poteva occupare. Stante l'assenza di conflitti di interesse, verificato internamente allo studio con mail del GG.MM.AAAA, l'avv. BB assunse il mandato. Solo 8 mesi più tardi l'avv. HH, per conto del suo cliente AA, segnalò all'avv. BB che, in concreto, v'era la possibilità che lui e i suoi colleghi di studio versassero in uno stato di conflitto di interessi, giacché nel 2016, il suo cliente si rivolse all'avv. CC per la stessa fattispecie che lo vedeva opposto a DD. Il segnalante ha poi risposto al patrocinatore di parte convenuta rilevando che (i) nes-

sun mandato era stato conferito all'avv. CC nel 2016; ii) nessuna informazione o documento rilevante era stato consegnato all'avv. CC; iii) nessuna situazione di conflitto concreta poteva sussistere; iv) la segnalazione era tardiva, posto che controparte ha atteso fin dopo lo scambio degli allegati per lamentarsi.

Pure le osservazioni del GG.MM.AAAA dell'avv. CC, più brevi, rispecchiano, nella sintesi, quelle del collega di studio.

5. La LLCA unifica a livello federale, disciplinandole esaustivamente, le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, FF 1999 IV 4983, pag. 5020). In particolare, giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli di altre persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di patrocinare un cliente in caso di conflitto d'interessi è un principio cardine della professione forense (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.4; sentenza 1B_339/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1), che deriva dal precetto d'indipendenza (art. 12 lett. b LLCA), dai doveri di cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA) e dal segreto professionale (art. 13 LLCA) (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; sentenza 1B_191/2020 del 26 agosto 2020 consid. 4.1.2).

Per costante giurisprudenza, l'avvocato deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi (DTF 141 IV 257 consid. 2.1; 135 II 145 consid. 9.1;

sentenze 1B_339/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1 e 2C_898/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 5.2).

Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra le quali sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti, tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (TCA 52.2022.191 del 13 marzo 2023 consid. 2.2; DTF 134 II 108 consid. 3; Fellmann, Anwaltsrecht, IIa ed., Berna, n. 388).

Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di

un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi; Chappuis/Gurtner, *La profession d'avocat*, n. 603 segg.). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi). Questi criteri non sono cumulativi ed uno soltanto è sufficiente per impedire all'avvocato di agire, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie (Chappuis/Gurtner, *op. cit.* n. 605). Il problema della doppia rappresentanza può dunque sorgere anche quando le parti sono assistite da avvocati distinti, ma che esercitano nel medesimo studio, in veste di associati (DTF 145 IV 218 consid. 2.2; STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016 consid. 2.2). Il divieto di conflitti d'interesse non si limita quindi alla persona dell'avvocato, ma si estende a tutto lo studio o gruppo al quale appartiene (DTF 145 IV 218 consid. 2.2 con rimandi a dottrina e giurisprudenza). In questa prospettiva, ne sono dunque toccati tutti gli avvocati che esercitano in un medesimo studio al momento della richiesta

di mandato, poco importa il loro statuto (associati o collaboratori) e le difficoltà che il rispetto delle esigenze derivanti dalle regole professionali può comportare (per gli studi di una certa dimensione, cfr. al riguardo: DTF 145 IV 218 consid. 2.2). In caso di fusione fra due o più studi legali – come in concreto – occorre che la confidenzialità sia assicurata attraverso un efficace sistema di separazione o di barriere (“Chinese walls”; Valticos, *Commentaire Romand*, IIa ed. 2022, *Loi sur les avocats*, N. 158 ad art. 12).

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (DTF 144 II 473 consid. 4.4; 140 III 6 consid. 3.1). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 previgente, applicabile alla fattispecie; CSD), giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 5 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno, precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati. L'art. 5 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può

accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. Secondo l'art. 23 CSD, infine, qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale.

6. Contrariamente a quanto assumono i segnalati, le informazioni che un cliente trasmette al suo avvocato sono protette dal segreto professionale, senza che il mandato fra il professionista e il cliente si sia perfezionato. È sufficiente che l'avvocato consultato riceva le confidenze nella sua veste di avvocato, anche nel caso in cui l'avvocato rifiuti il mandato per mancanza di tempo, conflitti di interesse, assenza di competenze in materia, ecc. (Chappuis/Gurtner, op. cit. n. 681 con rinvii; Chappuis/Maurer, *Commentaire Romand*, IIa ed. 2022, *Loi sur les avocats*, N. 129 ad art. 13; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Vol. II, 3a ed., N. 24 e 27 ad art. 321 ; Trechsel/Vest, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, 3a ed., N. 20 ad art. 321; Mooser, *Le droit notarial en suisse*, 2a ed., N. 246). Di conseguenza il fatto che il segnalante non abbia corrisposto il fondo spese che era stato richiesto, non può avere alcuna rilevanza sull'obbligo di serbare il segreto professionale, per le informazioni che furono trasmesse all'avv. CC e, conseguentemente, sul successivo rischio di incorrere in un conflitto di interesse.
7. Rimane da sapere se fra le informazioni che erano state date all'epoca all'avv. CC,

e la causa che ha occupato le parti davanti al Pretore, vi sia un nesso. Al riguardo è pacifico che AA si era rivolto all'avv. CC per difendere i suoi interessi nell'ambito di una vertenza di lavoro contro DD, in seguito al suo licenziamento. Parimenti risulta provato che AA trasmise all'avv. CC della documentazione che doveva servire a dimostrare la sua incapacità lavorativa in uno dei periodi di protezione previsti dall'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, in modo da verificare la legittimità del suo licenziamento, rispettivamente di far valere delle pretese salariali e/o assicurative, che hanno occupato la Pretura nel corso del contenzioso. Lo stesso si poteva dire per il pagamento di vacanze non godute e, probabilmente, di una pretesa volta ad ottenere delle stock options, rispettivamente a dei rimborsi spese ed eventuali pretese (per torto morale o altro) per il mobbing che ha dovuto subire il segnalante durante la sua attività lavorativa. Di questi di ultimi due aspetti nella causa non v'è però traccia. Ne discende che, dall'esame degli atti, troviamo una connessione fra la documentazione che è stata trasmessa all'avv. CC dal cliente e la causa che è stata incoata in Pretura, per cui ben si può affermare che v'è un nesso concreto che si è materializzato e non solo un rischio teorico o ipotetico, perlomeno in relazione alle pretese discendenti dal rapporto di lavoro appena indicate qui sopra. Vero è che le informazioni erano ancora generiche e non facilmente comprensibili a quel momento, come pure che, verosimilmente, l'avv. CC si sarebbe chinato sulla documentazione che era stata trasmessa solo dopo il pagamento dell'acconto richiesto che non fu mai corrisposto. Tutto ciò non può in nessuno modo giustificare una violazione delle regole professionali, anche se il mandato non si perfezionò mai per

i motivi indicati al considerando precedente. Il divieto di utilizzare contro un ex cliente informazioni confidenziali acquisite nell'ambito di un precedente incarico strettamente connesso vale anche se tali informazioni potrebbero essere fornite dalla nuova mandante (RTiD II 2023 N. 67; Fellmann, op. cit. n. 409).

Irrilevante è pure la circostanza per la quale la situazione sia stata a lungo tollerata dal segnalante, circa 4 anni (dal 2020) dopo l'avvio della procedura in Pretura, in cui il conflitto si è materializzato (cfr. TCA inc. 52.2022.389 del 5 dicembre 2023 consid. 3.5). In concreto giova ricordare che l'avv. HH nel settembre 2020, ovvero dopo lo scambio degli allegati preliminari, informò l'avv. BB del conflitto di interessi cui versava il suo studio, ma costui ne negò l'esistenza, anziché porre fine al mandato come esatto dalla prassi. Semmai, di queste circostanze, se ne deve tenere conto a livello di commisurazione della pena. Da quanto precede, tanto l'avv. BB, quanto l'avv. CC, ma in particolare l'avv. BB, dopo essere stato avvisato dall'avv. HH, avrebbero dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di patrocinare DD contro AA, i cui interessi erano chiaramente contrapposti, nell'ambito della causa civile riguardante i medesimi rapporti contrattuali oggetto delle precedenti informazioni e, quindi, di giungere alla conclusione che tale ruolo avrebbe posto di fronte lo studio legale FF a un concreto rischio di conflitto di interessi.

Tanto più che, in caso di dubbio, di una situazione, ne va presunta l'esistenza (STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2; RTiD 2023 N. 67 consid. 4.2 in fine pag. 292). La sanzione disciplinare può essere inflitta all'avvocato non solo se ha commesso una violazione intenzionalmente, ma anche per negligenza (DTF

110 Ia 95-96; Alain Bauer/Philippe Bauer, *Commentaire Romand*, IIa ed. 2022, *Loi sur les avocats*, N. 11 ad art. 17; Fellmann, op. cit. n. 630), per cui entrambi gli avvocati vanno sanzionati, anche nel caso in cui l'avv. CC non ricordasse che AA si rivolse a lui in passato, e che il suo collega di studio avesse assunto il mandato di DD contro AA, come pure nel caso inverso, indipendentemente dal fatto che il mandato mai si perfezionò, stante il mancato pagamento del fondo spese.

8. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale degli avv. CC e BB debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità

terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribunale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nel caso in rassegna, la violazione deontologica è data e può essere considerata di media rispettivamente lieve entità. A favore dei due segnalati v'è il fatto che in seguito alla fusione fra lo studio EE e altri professionisti che hanno fondato FF, non era agevole sapere quali fossero i clienti degli uni e degli altri. Occorre altresì considerare che, effettivamente, il signor AA, non perfezionò il mandato di patrocinio con l'avv. CC, per cui risultava difficile questo controllo. Egli si rivolse ad un altro studio e solo dopo lo scambio degli allegati, lamentò che lo studio FF si trovasse in uno stato di conflitto di interessi, consentendo quindi all'avv. BB di patrocinare DD verosimilmente all'oscuro del fatto che il suo collega di studio ebbe un contatto significativo, in passato, con il segnalante. Da ultimo, si può ritenere che le informazioni che erano state confidate all'avv. CC, erano generiche e

confuse, per cui il fatto che ci si potesse trovare in una situazione di conflitto di interessi è sorta solo dopo l'assunzione del mandato di patrocinio di DD, da parte dell'avv. BB, poco prima della presentazione della risposta di causa e, in ogni caso, dopo la segnalazione dell'avv. HH. A sfavore, v'è il fatto che, dopo la segnalazione dell'avv. HH, nel 2020, l'avv. BB, ha continuato indefesso il patrocinio di DD, come se nulla fosse accaduto, ma questa circostanza è mitigata dal fatto che il segnalante avrebbe potuto avvisare il Pretore chiedendo che all'avv. BB fosse impedita la facoltà di postulare in causa, anziché rivolgersi dopo circa quattro anni davanti la commissione.

Tutto ciò ben considerato, si deve altresì ritenere che la colpa dell'avv. CC, che non ha accettato il mandato di DD, e, forse, neppure sapeva che l'avesse assunto il collega di studio, è più lieve di quella dell'avv. BB che, anziché porre fine al mandato, ha continuato il patrocinio.

All'avv. CC, viene quindi inflitta la sanzione dell'ammonizione, mentre all'avv. BB, viene inflitta una multa di CHF 1'000.00.

Impressum

Editore

Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino,
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio
Telefono: 091 682 95 61
Telefax: 091 682 95 62
E-mail: info@oati.ch
Website: <http://www.oati.ch>

Comitato di redazione

Commissione del Bollettino dell'Ordine
degli Avvocati del Cantone Ticino

Avv. Sara Pool,
Segretario generale OATI,
coordinatore ad interim
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio
segretariogenerale@oati.ch

Avv. Sascha Schlub, membro
Via S. Balestra 2, 6901 Lugano
Telefono: 091 910 19 19
info@gaggini-partners.ch

Avv. Ivan Paparelli, membro
Via Canova 5, 6901 Lugano
Telefono: 058 200 31 00
info@kellerhals-carrard.ch

Distribuzione

Segretariato OATI
Piazza del Ponte 4
6850 Mendrisio

Grafica di copertina

Antonio Bertossi
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010
at@pantonio.ch

Cristina Orrù Graphic Design
Via San Gottardo 68
6828 Balerna

Stampa

Pedrazzini Tipografia SA
Via Varenna 7, 6600 Locarno
Telefono: 091 751 77 34
print@pedrazzinitipografia.ch

Tiratura

1150 esemplari
2 numeri l'anno: primavera e autunno

Chiusura redazionale

15/30 novembre 2024

Abbonamento annuale: CHF 25.00
Numero singolo: CHF 15.00

A man with glasses and a grey hoodie is working on a bicycle in a workshop. He is focused on his task, and the background shows various tools and equipment.

«I miei soldi basteranno anche dopo la pensione?»

Potete parlarci di tutto. Anche del futuro. Qualunque siano le vostre domande sulla previdenza per la vecchiaia, discutiamone e troviamo insieme una soluzione – Mathias Baylaender vi aspetta personalmente nella nostra succursale di Chiasso.

Fissate subito un appuntamento:
bancamigros.ch/contatto

